

RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti
Università di Pisa

paola.ferretti@unipi.it

*Pratiche di
concessione del
credito*

- Vengono chiarite le caratteristiche della documentazione da reperire ed elaborare ai fini della valutazione del merito creditizio del debitore.
- La documentazione, il cui grado di dettaglio varia in funzione del segmento di clientela, del tipo di prodotto richiesto, etc., deve essere tale da permettere alla banca di avvalersi di tutte le informazioni disponibili, sebbene nel rispetto di logiche di convenienza.
- Occorre in tal senso favorire il più possibile l'inclusione di strumenti di valutazione in grado di valorizzare le analisi in ottica forward-looking.

Pricing

- Ha lo scopo di tracciare le pratiche di determinazione del prezzo in ottica risk-based.
- Il prezzo, oltre a consentire la remunerazione di tutte le componenti di costo sostenute (costo del funding, costo del rischio, costi operativi, etc.), dovrebbe essere adattato alle caratteristiche della controparte. In linea di massima, il pricing dovrebbe seguire una logica di portafoglio o di classe omogenea di rischio per la clientela retail (consumatori e micro-impresе) e seguire un approccio di tipo transactional nell'ipotesi di PMI e corporate.
- Viene inoltre sottolineata l'importanza di prevedere specifiche strutture di governo (es: il Comitato pricing), a presidio del pricing framework e volte a esprimersi su casistiche di una certa rilevanza.
- Allo stesso modo si rimarca la necessità di stabilire requisiti di monitoraggio dei processi di deroga alle modalità standard di determinazione del prezzo e di fattispecie di pricing sottocosto.

Valutazione delle garanzie

- Si concentra sui requisiti per la valutazione delle garanzie (immobiliari e mobiliari) che le banche devono considerare nella fase iniziale di concessione del finanziamento e per tutto il rapporto creditizio.
- Oltre agli standard da seguire nello svolgimento delle stime e delle valutazioni, vengono richiamate anche le competenze e la professionalità dei periti.

Monitoraggio

- È incentrata sulla necessità di strutturare un framework di riferimento per il controllo delle esposizioni creditizie su basi continuative attraverso l'analisi di KRIs in grado di segnalare eventuali situazioni di anomalia.
- È dunque cruciale la definizione e gestione di modelli in grado di intercettare i primi segnali di deterioramento del credito, con particolare attenzione ai sistemi di governo delle informazioni e al monitoraggio automatizzato.
- A tal fine, vengono fornite indicazioni sulla progettazione di indicatori di early warning (di cui viene riportato un set minimo a titolo puramente indicativo), in termini di criteri, dati e frequenze, con riferimento al singolo finanziamento e all'intero portafoglio.

La riforma e l'IRB

- Il processo di rifinalizzazione di Basilea 3 ha cercato di rimuovere i principali aspetti di debolezza emersi con forza durante la crisi finanziaria ed essenzialmente riconducibili all'eccessiva complessità di tali approcci, al più volte ricordato limite in termini di comparabilità e alla inadeguata robustezza dei modelli rispetto a specifiche classi di attività, come le esposizioni verso imprese di grandi dimensioni e quelle verso le banche e altri intermediari finanziari. Pertanto, sono stati previsti taluni aggiustamenti, tutti accomunati dalla logica di fondo che caratterizza la riforma, ossia di contenere la variabilità degli RWA.
- Tra i principali vincoli introdotti: 1) la limitazione dell'applicabilità dell'IRB e 2) la previsione di input floor.
 - 1) la previsione di ammettere l'IRB base nel caso di portafogli contraddistinti da un contenuto numero di default; di considerare obbligatorio il metodo standard per le esposizioni in strumenti di capitale; di non consentire l'uso dell'IRB avanzato per le esposizioni per le quali la stima dei parametri di rischio risulta complessa (come nel caso di mancanza di dati disponibili).
 - 2) in aggiunta a quanto disposto in materia di output floor, vengono stabilite talune soglie minime di conservatività delle stime dei parametri di rischio; ciò per evitare sottostime dei requisiti patrimoniali con conseguenti impatti negativi in termini di severità delle perdite effettive che si potrebbero manifestare.